

TARIFFE E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI A.S. 2025-2026

Il presente atto contiene le modalità applicative delle tariffe dei servizi educativi e scolastici. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato ai sensi della normativa in vigore, è il criterio utilizzato per la valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono prestazioni sociali agevolate erogate dal Settore Educazione e Istruzione del Comune di Modena.

1) UTILIZZO DEL VALORE ISEE

Ai fini dell'assegnazione delle tariffe agevolate di frequenza per nidi e scuole d'infanzia e per i servizi di ristorazione e trasporto scolastico si utilizzerà l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), così come definito ai sensi del D.P.C.M n° 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutte le agevolazioni previste dal presente atto (ad esclusione della riduzione per scarsa frequenza o per rinuncia alla mensa per il servizio scuola dell'infanzia) sono destinate ai residenti nel Comune di Modena.

Per l'applicazione di tutte le agevolazioni di cui al presente atto, l'ufficio preposto comunicherà all'utenza interessata i termini e le modalità per la comunicazione del valore Isee (periodo ordinario): in questa circostanza si intende come data di presentazione dell'attestazione Isee la comunicazione agli uffici indicati:

- del numero di protocollo della propria attestazione ISEE in corso di validità;
- o, in mancanza della stessa e a ridosso della scadenza dei termini, del numero di protocollo di avvenuta consegna della propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U) ai soggetti abilitati.

Una volta terminati i periodi **ordinari** di raccolta dell'attestazione Isee comunicati dai singoli uffici, come data di presentazione si intende la comunicazione agli uffici preposti del numero di protocollo della propria attestazione ISEE in corso di validità (salvo quanto previsto **dall'art. 3** per i servizi 0-6 anni).

I suddetti documenti devono riportare la corretta condizione economica di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico così come rilevato dagli archivi anagrafici comunali. In caso di difformità, omissioni o non completezza delle informazioni, diverse da quelle anagrafiche, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

L'utente ha facoltà di produrre l'attestazione anche dopo i periodi ordinari comunicati dagli uffici preposti ed entro il 31 dicembre dell'anno in corso; in tal caso l'applicazione della agevolazione avverrà dal mese di presentazione dell'attestazione medesima **per nidi e scuole d'infanzia (salvo quanto previsto agli art. 3 e 4) e per il servizio di ristorazione; dal trimestre successivo per il servizio di trasporto scolastico.** Qualora l'utente producesse l'attestazione dopo il 31 dicembre questa verrà accolta, per i servizi nido e scuola d'infanzia come previsto nei successivi **art. 3 e 4**, mentre per i servizi di ristorazione, trasporto scolastico e per l'attribuzione del contributo FISM sarà accolta con effetto dal mese di presentazione qualora:

a) non sia presente nella banca dati Inps un'attestazione valida nel periodo ordinario per la raccolta delle attestazioni di cui sopra;

b) oppure, in caso di presenza nella banca dati Inps di un'attestazione valida nel periodo ordinario e scaduta, solo in caso in cui entrambe i valori Isee rientrino all'interno del limite previsto per l'applicazione delle tariffe agevolate per i servizi richiesti.

Rimane confermato che non sarà possibile ripresentare, in corso d'anno, una nuova richiesta in presenza di una richiesta già presentata nei periodi indicati ed accolta (con l'assegnazione/revisione della relativa tariffa per i servizi 0-6 anni) o rigettata per il superamento del limite della fascia di riduzione per gli altri benefici (ristorazione, trasporto ecc), fatte salve le attestazioni ricalcolate per effetto del DPCM n° 13 del 14.01.25 (esclusione dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, libretti di risparmio postali ecc) e quanto previsto dall'art. 4 per i servizi 0-6 anni che si intende esteso, relativamente alla variazione in corso d'anno del nucleo familiare o al riconoscimento di una disabilità/non autosufficienza all'interno del nucleo familiare, anche ai servizi di ristorazione scolastica nelle scuole primarie, di trasporto scolastico e di assegnazione del contributo FISM qualora queste variazioni diano la possibilità di accedere alla fascia di riduzione tariffaria.

Ai fini del calcolo del valore Isee per i nuclei familiari formati da **genitori non coniugati e non conviventi**, ma che abbiano entrambi riconosciuto i minori per i quali si richiedono una o più agevolazioni economiche previste dal presente atto, si rimanda a quanto previsto dal D.P.C.M n° 159/2013 e, nella fattispecie, è **necessario presentare l'attestazione per prestazioni rivolte a minori comprensiva del genitore non convivente o della componente aggiuntiva** di cui all'art. 7 del decreto stesso.

La presentazione di un'attestazione Isee priva dei dati patrimoniali e/o reddituali dell'altro genitore, senza che sussistano le condizioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere c), d), e) del suddetto decreto, o con un nucleo anagrafico diverso rispetto a quanto presente negli archivi anagrafici comunali, comporta l'assegnazione della tariffa mensile massima prevista per il servizio frequentato dal minore, salvo:

1. casi di accertata irreperibilità dell'altro genitore o di uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico;
2. siano segnalate da parte dei competenti Servizi sociali situazioni di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, nelle quali venga compiutamente provata l'assenza dell'altro genitore anagraficamente non residente con il minore;
3. qualora l'unico genitore presente e residente col minore sia in grado di dimostrare compiutamente l'estraneità al nucleo familiare in termini di rapporto affettivo ed economico dell'altro genitore. Tale situazione potrà essere considerata solo in via temporanea, in attesa del completamento del percorso di accertamento dello stato delle relazioni con l'altro genitore.

In tali casi il servizio "Sistema educativo-scolastico" potrà disporre agevolazioni sulla retta mensile applicabile; la misura potrà essere adottata anche nei casi in cui il genitore non residente col minore sia componente di altro nucleo familiare con presenza di minori che verta in particolari condizioni di difficoltà socio-economiche.

La riduzione di retta applicabile nei suddetti casi potrà giungere, tuttavia, fino al valore corrispondente a quello attribuibile sulla base dell'ISEE del solo genitore residente col minore.

In caso di variazione dello stato di residenza nel corso dell'anno scolastico, la nuova tariffa per i servizi di nido e scuola dell'infanzia (massima per chi perde la residenza; da certificazione Isee presentata all'Ufficio Entrate Servizi 0-6, per chi l'acquiesce), o l'assegnazione della tariffa agevolata per gli altri servizi o del contributo Fism decorrerà dal mese (trimestre per il servizio di trasporto) successivo la variazione se, contestualmente, è stata presentata all'ufficio preposto un'attestazione Isee in corso di validità. **L'acquisizione** (farà fede l'avvio di procedimento di iscrizione anagrafica, decorse 48 ore, al quale seguirà la verifica d'ufficio della conclusione positiva dello stesso. Qualora, invece, l'esito risultasse negativo al termine del procedimento, l'ufficio provvederà al recupero del beneficio indebitamente erogato) **o la perdita** della residenza nel Comune di Modena devono essere sempre comunicati tempestivamente dagli utenti, agli uffici di riferimento per i relativi adeguamenti tariffari. Gli uffici procederanno periodicamente e senza preavviso alla verifica dello stato di residenza degli utenti.

2) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI NIDO E SCUOLA D'INFANZIA E DEI RELATIVI PROLUNGAMENTI D'ORARIO

Per i servizi di nido e scuola d'infanzia e per i rispettivi prolungamenti orari le tariffe vengono stabilite su base mensile.

Anche per l'anno educativo 2025/2026 l'assegnazione delle tariffe mensili di frequenza avviene in funzione della condizione economica della famiglia definita dal valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 e s.m.i., e riportato all'interno della relativa attestazione di cui all'articolo 1 del presente documento, così come di seguito specificato per i diversi servizi.

2.A) SCUOLE DELL'INFANZIA

Per le scuole dell'infanzia comunali, statali, convenzionate e per quelle gestite dalla Fondazione Cresci@mo il sistema delle tariffe è articolato in fasce tariffarie:

- 3 fasce per le scuole comunali e della Fondazione Cresci@mo;
- 2 fasce per le scuole statali e convenzionate

Per tutti i servizi è prevista, inoltre, una fascia ridotta.

I limiti minimi e massimi degli scaglioni di valore ISEE, per la collocazione in fascia per l'anno scolastico 2025/2026 sono i seguenti:

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - FONDAZIONE CRESCI@MO

	FASCIA RIDOTTA	1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA
VALORE ISEE	Da € 0,00 a € 4.700,00	Da € 4.700,01 a € 9.500,00	Da € 9.500,01 a € 22.500,00	Oltre € 22.500,00
TARIFFA	€ 40,00	€ 76,00	€ 130,00	€ 150,00

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

	FASCIA RIDOTTA	1° FASCIA	2° FASCIA
VALORE ISEE	Da € 0,00 a € 4.700,00	Da € 4.700,01 a € 9.500,00	Oltre € 9.500,00
TARIFFA	€ 45,00	€ 76,00	€ 130,00

Alle suddette rette deve essere sommata la quota di gestione sociale prevista nell'apposito paragrafo.

Salvo diverse indicazioni, gli scaglioni di valore ISEE previsti per le scuole d'infanzia statali si applicano anche per l'attribuzione delle tariffe agli iscritti delle scuole d'infanzia convenzionate. Le tariffe di frequenza di tali scuole sono fissate per singolo plesso con appositi provvedimenti, o stabilite dal gestore secondo le condizioni contenute negli accordi o nei capitoli speciali che regolano la gestione dei servizi. Per quanto riguarda le scuole delle Fondazioni Don Milani e Raisini le rette vengono determinate dai rispettivi consigli di amministrazione, secondo quanto stabilito negli accordi che regolano la gestione dei servizi.

Si riportano, per completezza, le penali per gli utenti nuovi ammessi alle scuole dell'infanzia che rinunciano tardivamente al posto assegnato, stabilite dalla relativa deliberazione di approvazione dei criteri per l'ammissione al servizio:

Ammessi da graduatoria

<u>Rinuncia dopo 15 gg di calendario dall'uscita della graduatoria</u>	<u>€ 50,00</u>
<u>Rinuncia dopo il 25 agosto</u>	<u>Metà della tariffa assegnata per il mese di settembre</u>

AMMESSI DA LISTA D'ATTESA

<u>Rinuncia dopo 1 gg di calendario dall'accettazione del posto e fino al giorno precedente l'avvio del servizio</u>	<u>€ 25,00</u>
<u>Rinuncia dalla data di avvio del servizio</u>	<u>Regole per la rinuncia ordinaria in corso d'anno</u>

2.B) NIDI D'INFANZIA

Per gli utenti dei nidi d'infanzia comunali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionati (sia a tempo pieno che part-time) il sistema di applicazione della tariffa è fondato su tariffe mensili con importi personalizzati, compresi fra una tariffa minima ed una tariffa massima.

La tariffa mensile di frequenza per i nidi d'infanzia comunali, della Fondazione Cresci@mo e convenzionati viene definita, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare, nel modo seguente:

- agli utenti il cui valore ISEE sia compreso tra € 0,00 e € 3.800,00 viene applicata la tariffa di € 71,25;
- agli utenti il cui valore ISEE sia compreso fra € 3.800,01 e € 24.800,00 la tariffa mensile

viene calcolata tra un minimo di € 71,25 ed entro il limite massimo di € 465,00, attraverso l'applicazione al valore ISEE di un'aliquota individuale variabile compresa fra i seguenti valori:

aliquota minima 1,725% e aliquota massima 1,875%, determinata per ciascun utente attraverso la seguente equazione: $y = az^2 + bz + c$, dove:

y = aliquota applicabile all'utente; z = valore ISEE del nucleo familiare dell'utente;

a, b, c = fattori fissi predeterminati:

$$a = 0,00000000136$$

$$b = -0,00003891156$$

$$c = 2,00321768707$$

Si avrà, dunque, la seguente equazione di 2° grado per definire, con un andamento a parabola, l'aliquota applicabile a ciascun utente in relazione al valore ISEE dallo stesso posseduto:

$$y = 0,00000000136 \times z^2 + (-0,00003891156 \times z) + 2,00321768707$$

- agli utenti il cui valore ISEE sia compreso fra € 24.800,01 e € 35.800,00 la tariffa mensile viene così calcolata: € 465,00 + lo 0,3% del valore ISEE del nucleo eccedente i 24.800,00 € e fino a 35.800,00 €, con un massimo mensile di € 498,00;
- agli utenti con ISEE superiore a € 35.800,00 verrà assegnata la tariffa massima, pari a € 498,00.

Agli utenti iscritti su posti nido part-time la tariffa mensile viene definita nella misura del 70% di quella del servizio a tempo pieno applicabile ad una famiglia con identico valore ISEE, entro il limite minimo di € 60,00 ed il limite massimo di € 345,00.

Alle suddette rette deve essere sommata la quota di gestione sociale prevista nell' apposito paragrafo.

Per quanto riguarda i nidi delle Fondazioni Don Milani e Raisini le rette vengono determinate dai rispettivi consigli di amministrazione, secondo quanto stabilito negli accordi che regolano la gestione dei servizi.

Si riportano, per completezza, le penali per gli utenti nuovi ammessi che rinunciano tardivamente al posto assegnato, stabilite dalla relativa deliberazione di approvazione dei criteri per l'iscrizione al servizio:

Mese d'inserimento previsto	Termini di rinuncia	Importo
Settembre	Rinuncia dal 16 gg dall'uscita della graduatoria ed entro il giorno precedente la data di ambientamento	€ 50,00
Settembre	Rinunce pervenute dalla data di ambientamento	<u>Metà della tariffa assegnata per il mese di settembre</u>
Ammessi dalla lista d'attesa	Dal 2° giorno dall'accettazione e fino al giorno precedente l'inserimento	€ 25,00

2.C) RIDUZIONE DI RETTE

L'utente che frequenti un nido comunale o scuola d'infanzia comunale o della Fondazione Cresci@Mo fino ad un massimo di 5 giorni in un mese o fruisca, qualora utente di una scuola dell'infanzia statale, di un numero di pasti non superiore a 5 in un mese, ha diritto a pagare solo la metà della retta assegnata, fatto salvo il pagamento per intero della sovra retta, destinata alla gestione sociale, prevista sia per i servizi comunali/Fondazione Cresci@mo che per le scuole d'infanzia statali.

Ai fini del calcolo dei giorni di frequenza, il bambino si intende presente nei servizi qualora non venga ritirato per malessere o altri gravi motivi entro le ore 10.00 del mattino.

Per il solo mese di inserimento dei bambini nuovi iscritti ai **nidi d'infanzia comunali e della Fondazione Cresci@Mo** la retta mensile viene determinata come segue:

- una quota fissa pari al 10% della retta mensile di ordinaria assegnazione, definita indipendentemente dalla data di ammissione assegnata dall'ufficio;

- una quota variabile pari a 1/20 della retta mensile di ordinaria assegnazione per ogni giorno di funzionamento del servizio compreso fra la data di ammissione assegnata dall'ufficio e la fine del mese, esclusi i primi tre giorni dalla data di ammissione.

L'importo della retta così calcolata non potrà essere inferiore a € 15,00 e non potrà superare il 100% della retta mensile ordinaria assegnata.

Per le **scuole dell'infanzia** sulla retta del solo mese di settembre (al netto della quota di gestione sociale) vengono applicate le seguenti regole:

- per le scuole **statali** la retta viene comunque dimezzata, indipendentemente dai giorni di frequenza;
- per le scuole **comunali** e della **Fondazione Cresci@mo** la retta del mese di settembre per i nuovi ammessi nella sezione dei 3 anni viene sgravata del 25%, fatta salva l'applicazione della riduzione del 50% per scarsa frequenza.

Per i nidi e le scuole d'infanzia comunali e per quelli gestiti dalla Fondazione Cresci@mo, qualora l'utente rinunci al servizio per il periodo successivo al 31 marzo, a prescindere dalla data di presentazione della rinuncia, dovrà comunque corrispondere la metà della retta relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno.

Nelle scuole dell'infanzia statali, la dichiarazione di rinuncia al servizio mensa deve essere presentata presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo competente per il rilascio del nulla osta. Tale rinuncia deve essere presentata entro il 10 aprile o, qualora festivo o di chiusura al pubblico, entro il giorno di apertura al pubblico immediatamente successivo - comporta l'esonero dal pagamento della tariffa mensile (esclusa la quota minima di € 10,00 destinata alla gestione sociale); la rinuncia al servizio di refezione per periodi limitati (durata inferiore a 3 mesi) o presentata dopo il 10 aprile deve sempre essere presentata presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo di competenza e comporta, invece, la riduzione del solo 50% della tariffa assegnata. In entrambi i casi la riduzione decorre dal mese di presentazione della richiesta, purché non siano stati consumati pasti e la rinuncia pervenga entro il 10 del mese stesso. A inizio anno scolastico le segreterie degli Istituti Comprensivi sono tenuti a comunicare all'ufficio entrate 0-6, l'elenco dei rinunciatarî al servizio mensa; detto elenco dovrà essere ritrasmesso all'inizio di ogni mese in caso di avvenuti aggiornamenti.

Nelle scuole d'infanzia comunali, invece, qualora l'utente comunichi l'intento di rinunciare al servizio mensa ha diritto a pagare solo la metà della retta assegnata, fatto salvo il pagamento per intero della sovra retta, a decorrere dal mese di presentazione della richiesta, purché non siano stati consumati pasti e la rinuncia pervenga entro il 10 del mese stesso. La rinuncia al servizio di refezione nelle scuole d'infanzia comunali dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta, utilizzando il modulo presente sul sito web del Settore Educazione e Istruzione, ed inviandolo per e-mail, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore, all'indirizzo rette.scolastiche@comune.modena.it; avrà validità fino al termine del ciclo della scuola dell'infanzia, potrà essere modificata prima dell'inizio degli anni successivi e/o comunque una sola volta nel corso di ciascun anno scolastico. In caso di frequenza nel mese inferiore a 6 giorni sarà considerata, ai fini del computo dello sgravio per scarsa frequenza, la retta dimezzata.

In caso di rinuncia al servizio mensa nei servizi 0/6 anni all'utente è consentito tuttavia, in via eccezionale, il consumo del pasto in particolari occasioni speciali, su autorizzazione del coordinatore pedagogico del nido/scuola dell'infanzia frequentato, dietro pagamento di 5,50 € per singolo pasto.

2.D) AGEVOLAZIONI FAMIGLIE NUMEROSE

A favore delle famiglie numerose residenti nel territorio cittadino – ritenendo tali quelle con almeno 3 figli in età 0-14 anni compresi, tutti contemporaneamente frequentanti servizi educativi o scolastici dei quali **almeno uno frequentante il servizio nidi (comunali, della Fondazione Cresci@mo o convenzionati) ammesso da graduatoria comunale** - viene introdotta una misura di riduzione delle tariffe mensili del servizio di nido al fine di realizzare un sostegno concreto per far fronte ai costi famigliari derivanti dalla crescita dei figli e dal mantenimento del nucleo.

A favore di tali famiglie, che ne facciano richiesta, si applicherà uno sconto sulla retta del servizio nido frequentato in percentuale crescente al crescere della numerosità dei figli e decrescente al crescere dell'indicatore Isee del nucleo.

Lo sconto viene determinato nelle situazioni di frequenza al nido di 1 o più bambini rientranti in famiglie con 3 o più figli di età compresa fra 0 e 14 anni come segue:

- A) 25% della tariffa di frequenza per il 1° bambino frequentante il nido;
- B) 50% della tariffa di frequenza per il 2° bambino frequentante il nido;
- C) 75% della tariffa di frequenza per il 3° bambino frequentante il nido;
- D) 100% della tariffa di frequenza per il 4° bambino e successivo frequentanti il nido.

La riduzione di retta come sopra calcolata viene attribuita nella seguente misura in funzione del valore ISEE del nucleo familiare:

- valore ISEE fino a € 12.500,00: 100%;
- valore ISEE da € 12.500,01 a € 25.000,00: 75%;
- valore ISEE da € 25.000,01 a € 35.800,00: 50%;
- valore ISEE oltre € 35.800,00: 25%.

Alle famiglie residenti con almeno 2 figli entrambi frequentanti il servizio nidi (comunali, della Fondazione Cresci@mo o convenzionati), viene applicato uno sconto del 25% sulla tariffa del 2° figlio, riparametrato sulla base del valore Isee come sopra indicato.

In ogni caso, la tariffa del bambino che benefici delle riduzioni non potrà essere inferiore alla retta ridotta.

Alle famiglie residenti nel territorio cittadino con 3 o più figli in età 0-14 anni, tutti contemporaneamente frequentanti servizi educativi o scolastici, di cui **almeno uno frequentante scuole d'infanzia ammesso da graduatoria comunale** ed escluse le situazioni rientranti nel caso precedente, verrà concessa - a richiesta - una riduzione del 10% sulla tariffa mensile di frequenza del 3° figlio e di quelli successivi, purché inseriti nelle scuole d'infanzia comunali, statali o convenzionate e a condizione che il valore dell'attestazione ISEE sia pari o inferiore a € 12.500,00.

La riduzione verrà applicata mensilmente sulla tariffa di frequenza del figlio e/o figli frequentante/i la scuola d'infanzia (pubblica, convenzionata), nella sezione più bassa di età.

In caso di frequenza di scuole FISM lo sgravio potrà essere concesso soltanto a condizione che l'utente non abbia già ottenuto un contributo sulla tariffa come previsto al successivo punto 2.G, e sottoforma di uno sgravio totale della tariffa dell'ultimo mese a pagamento dell'anno scolastico.

Le agevolazioni previste per le famiglie numerose non si applicano per quei nuclei che già beneficiano della tariffa ridotta per valori Isee inferiori a quelli delle soglie di cui al precedente punto 2; in ogni caso, la retta presa in considerazione ai fini del calcolo dell'agevolazione è quella applicata ordinariamente senza sconti per scarsa frequenza.

Per usufruire degli sconti previsti dal presente punto è necessario presentare la richiesta ogni anno scolastico entro la data stabilita dal servizio "Sistema educativo-scolastico".

2.E) SOVRARETTE

Per l'anno scolastico 2025/2026 vengono stabiliti i seguenti importi, da aggiungere alle rette mensili, per il finanziamento delle attività definite dalla gestione sociale (dai consigli di istituto, per quanto concerne le scuole d'infanzia statali):

- **Scuola dell'infanzia comunale**-€ 15,00 dei quali:

- a) € 8,50 per il pagamento dell'ampliamento dell'offerta formativa;
- b) € 6,50 per iniziative degli organi di gestione sociale delle scuole e l'acquisto e manutenzione del materiale didattico/ludico, nonché per i piccoli lavori di manutenzione autorizzati dall'amministrazione comunale;

- **Scuola dell'infanzia statale** € 10,00;

- **Nido d'infanzia comunale** € 3,00;

Le somme provenienti dalle sovrarette vengono distribuite alle scuole/nidi in proporzione al numero dei bambini iscritti.

Per le scuole d'infanzia statali gli introiti derivanti dalle sovrarette saranno ridistribuiti sotto forma di contributi per la realizzazione di iniziative a sostegno della didattica proposte dal Dirigente Scolastico di riferimento, secondo quanto stabilito negli accordi con le Istituzioni Scolastiche.

L'impiego delle suddette somme andrà giustificato e rendicontato al Settore Educazione e Istruzione entro Dicembre 2026.

La Fondazione Cresci@mo, analogamente al Comune di Modena, applica ad ogni utente iscritto nei propri servizi educativi una quota mensile di gestione sociale pari a € 15,00 per le scuole d'infanzia e pari a 3,00 per i nidi d'infanzia.

2.F) SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO NEI NIDI E NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI, STATALI E DELLA FONDAZIONE CRESCIAMO

Nei nidi e nelle scuole di infanzia comunali, statali e della Fondazione Cresciamo sarà possibile, ove istituito, richiedere il servizio di prolungamento orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Modalità e tempi di erogazione del servizio e di presentazione delle domande saranno stabilite da apposito atto del Sistema Educativo-Scolastico.

Per il servizio è prevista una tariffa unica mensile di 100,00 €, ridotta al 50% per il solo mese di settembre.

Essendo un servizio a richiesta, non si prevedono agevolazioni sull'importo, ad eccezione di quella sulla mensilità di settembre.

Condizione necessaria affinché la domanda sia accettata e si possa utilizzare il servizio, è che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei servizi scolastici erogati dal Settore Educazione e Istruzione (rette scolastiche, ristorazione, trasporti, ecc). In caso contrario, ovvero in caso di insolvenze accertate, anche in corso d'anno, dall'ufficio preposto, l'utente potrà essere sospeso dal servizio, fino alla dimissione dallo stesso nel caso permanga la situazione debitoria.

2.G) SCUOLE ADERENTI ALLA FISM

Come previsto dal protocollo d'intesa tra Comune di Modena e Federazione Italiana Scuole Materne per la gestione di un sistema integrato 0-6 anni 2023-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 564/2023, per ciascun bambino iscritto a una scuola FISM e in situazione di disagio economico-sociale (rappresentata da un indicatore ISEE in corso di validità, non superiore a € 4.700,00 per la 1a fascia, o compreso fra € 4.700,01 e € 9.500,00 per la 2a fascia), il Comune liquida alla scuola una somma massima mensile pari rispettivamente a € 135,00 (1a fascia) e € 67,00 (2a fascia).

Il contributo è correlato alla tariffa di frequenza applicata dalla scuola, e verrà riconosciuto dal mese di presentazione di un'attestazione Isee valida, così come indicato all'art. 1: detratto l'importo riconosciuto dal Comune, la tariffa netta a carico dell'utente non potrà essere inferiore alla tariffa ridotta prevista nelle scuole d'infanzia comunali, e non verrà erogata qualora le presenze del bambino a scuola non superino i 5 giorni nel corso del mese o in caso la famiglia risulti non in regola con i pagamenti relativi ai servizi educativi comunali fruiti.

Come disciplinato dal punto 2.D, il contributo verrà erogato qualora il nucleo familiare non abbia goduto delle agevolazioni per famiglie numerose

2.H) MISURA REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI

La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 796/2025, ha confermato anche per l'anno educativo 2025/26 le misure di sostegno alla fruizione dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato bambini in età 0- 3 anni e, in particolare, la misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie (PR FSE+ 2021/2027) e, pertanto, si conferma la scontistica a beneficio delle famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti il servizio di nido d'infanzia comunale e convenzionato con Isee pari o inferiore a

26.000,00:

Tempo pieno:

Valore isee €	Retta ordinaria min	Retta ordinaria max	% sconto applicato	Retta scontata min	Retta scontata max	sconto min	sconto max
< 5.450,00	€ 71,25	€ 100,00	tariffa fissa 50 €	€ 50,00	€ 50,00	€ 21,25	€ 50,00
5.450,01 a 18.500,00	€ 100,00	€ 323,50	50%	€ 50,00	€ 161,75	€ 50,00	€ 161,75
18.500,01 a 21.500,00	€ 323,50	€ 386,00	40%	€ 194,10	€ 231,60	€ 129,40	€ 154,40
21.500,01 a 26.000,00	€ 386,00	€ 468,50	30%	€ 270,20	€ 327,95	€ 115,80	€ 140,50

Part-time:

Valore isee €	Retta ordinaria min	Retta ordinaria max	% sconto applicato	Retta scontata min	Retta scontata max	sconto min	sconto max
< 5.450,00	€ 60,00	€ 70,00	tariffa fissa 35 €	€ 35,00	€ 35,00	€ 25,00	€ 35,00
5.450,01 a 18.500,00	€ 70,00	€ 226,50	50%	€ 35,00	€ 113,25	€ 35,00	€ 113,25
18.500,01 a 21.500,00	€ 226,50	€ 270,00	40%	€ 135,90	€ 162,00	€ 90,60	€ 108,00
21.500,01 a 26.000,00	€ 270,00	€ 328,00	30%	€ 189,00	€ 229,60	€ 81,00	€ 98,40

Alle suddette rette deve essere sommata la quota di gestione sociale prevista dall'art.2.E.

Lo sconto verrà applicato d'ufficio a tutti quei nuclei famigliari iscritti ad un nido comunale o convenzionato tramite il centro unico di iscrizione comunale che hanno già presentato, o presenteranno, all'ufficio "Entrate servizi 0-6 anni" (di seguito ufficio) un'attestazione Isee con un valore pari o inferiore ad € 26.000,00 per la definizione della retta, come di seguito descritto.

Per gli utenti privati di nidi **convenzionati ubicati nel territorio cittadino**, lo sconto verrà riconosciuto previa richiesta scritta e consegna all'ufficio di un'attestazione Isee, come di seguito descritto, con valore pari o inferiore a 26.000,00 €. In questo caso lo sconto, applicato secondo la tabella soprariportata, non potrà comunque superare in valore assoluto lo sconto massimo previsto per ogni scaglione di valore Isee per la tipologia di servizio frequentato (tempo pieno o part-time), a prescindere dall'effettiva tariffa pagata dall'utente. Per gli utenti che presenteranno un'attestazione Isee fino a € 5.450,00 verrà riconosciuto lo sconto massimo previsto per lo scaglione immediatamente superiore, vale a dire 161,75 € e 113,25 €, rispettivamente per la frequenza a tempo pieno o part-time.

In ogni caso lo sconto avrà decorrenza dal mese di presentazione di un'attestazione Isee in corso di validità secondo quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna (fatto salvo per il mese di settembre per il quale sarà possibile presentare l'attestazione entro il 31 ottobre), se non già in possesso dell'ufficio. Così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 796/2025, ai fini dell'ammissibilità al contributo il requisito Isee potrà essere documentato dall'attestazione Isee 2025 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, l'Isee 2024, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall'Isee corrente. Nei casi in cui vi sia iscrizione al servizio nell'anno 2026 il requisito Isee potrà essere documentato dall'attestazione Isee 2026 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, l'Isee 2025, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall'Isee corrente.

Lo sconto verrà applicato mensilmente sulla retta assegnata dall'ufficio oppure dal gestore per quanto riguarda gli utenti privati dei nidi convenzionati.

In via del tutto straordinaria, considerata l'efficacia regionale della misura, lo sconto verrà applicato anche alle famiglie **non residenti nel Comune di Modena** (ma sarà necessario che almeno il/la bambino/a frequentante e un genitore siano **residenti in Emilia Romagna**) e frequentanti nidi **convenzionati ubicati nel territorio cittadino**: verrà mantenuta, in ogni caso, la retta massima prevista per i non residenti, mentre lo sconto applicato, previa consegna all'ufficio di un'attestazione Isee in corso di validità, sarà *pari allo sconto massimo previsto dal relativo scaglione*. Per i soli utenti non residenti aventi una certificazione Isee fino a 5.450,00 €, verrà riconosciuto *lo sconto massimo previsto per lo scaglione immediatamente superiore, vale a dire 161,75 € e 113,25 €, rispettivamente per la frequenza a tempo pieno o part-time*. Per quanto riguarda l'acquisto o la perdita di residenza si rimanda a quanto previsto dall'art.2.I.

Ai fini dell'applicazione più estesa possibile della misura regionale, per quanto riguarda le famiglie già iscritte da anni educativi precedenti con diritto a proseguire la frequenza per l'anno educativo 25/26, ai soli fini dell'accesso al beneficio, *non si applicherà quanto previsto dall'art.4 in materia di variazione sostanziale*, ovvero: sarà possibile presentare un'attestazione Isee inferiore o pari a 26.000,00 € pur in assenza di una variazione sostanziale rispetto a quella utilizzata per la definizione della tariffa (cioè pari o maggiore al 10 %), se questa dà l'accesso al beneficio e per il calcolo del relativo sconto ma, ai fini del calcolo della tariffa verrà utilizzata l'attestazione Isee iniziale (lo sconto si applicherà sulla tariffa già assegnata).

Verranno, comunque, effettuati i controlli previsti dall'art. 9 ai fini di una corretta applicazione della misura regionale: nel caso di percezione indebita dell'agevolazione, sarà recuperato dall'ufficio quanto indebitamente erogato, oltre alle penali e sanzioni previste.

In caso di bambini con *disabilità* certificata o in via di certificazione verrà applicata una maggiorazione del 10% nello sconto applicato, che diverrà, fermi gli scaglioni previsti, rispettivamente del 60%, 50% e 40%, mentre la tariffa fissa diventerà, a seconda del servizio utilizzato, di € 45,00/31,50/20,00.

Gli sconti di cui all'art 2.D, riservate alle famiglie numerose, saranno applicati in aggiunta a quanto previsto dal presente punto.

In caso di presentazione di Isee corrente, la tariffa applicata seguirà quanto previsto dall'art. 8 e, conseguentemente, anche lo sconto applicato.

In caso di presentazione tardiva dell'attestazione Isee, così come previsto dall'art. 3, l'applicazione dello sconto seguirà l'opzione scelta dall'utente stesso.

Per quanto riguarda la tariffa del mese di inserimento, si rimanda a quanto previsto all'art.3, anche per le famiglie alle quali viene assegnata la tariffa fissa, che diverrà la tariffa di riferimento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, resta fermo quanto previsto dai successivi articoli dei presenti criteri applicativi e le relative decorrenze.

2.I) NORME COMUNI AD ENTRAMBI I SERVIZI.

A **tutti gli utenti nuovi ammessi** per l'anno scolastico 2025/2026 viene assegnata d'ufficio la tariffa **massima**: coloro che intendono richiedere una tariffa inferiore a quella massima, devono presentare apposita domanda, così come indicato negli articoli precedenti, nei modi e nei tempi comunicati dall'ufficio Entrate Servizi 0-6.

A coloro che non presenteranno l'attestazione ISEE verrà confermata, pertanto, la tariffa massima.

Per gli **attuali frequentanti** i servizi, con diritto alla prosecuzione della frequenza, resta ferma la retta corrispondente all'attuale collocazione in fascia (per gli iscritti ai nidi corrispondente alla tariffa "personalizzata"), salvo il caso di rilevanti variazioni nella condizione economica del nucleo familiare, così **come meglio definito all'articolo 4, o di presentazione di un isee corrente, così come previsto dall'art. 8.**

Ai bambini **nuovi ammessi** ai servizi 0-6 anni i cui nuclei familiari **non siano residenti nel Comune di Modena** verrà attribuita la tariffa mensile massima prevista per il servizio frequentato. Per stato della residenza si intende:

- per il primo anno di frequenza, quello posseduto al momento di avvio al servizio comunicato dal rispettivo ufficio ammissioni per gli ammessi da graduatoria iniziale (per gli ammessi in corso d'anno si considera la residenza al momento dell'accettazione del posto);
- per i successivi anni di frequenza, quello all'inizio del mese di settembre.

In caso di variazione dello stato di residenza nel corso dell'anno educativo occorre fare riferimento a quanto indicato all'art. 1.

Per gli **utenti ammessi in corso d'anno, chiamati da lista di attesa**, l'applicazione della tariffa decorrerà dalla data di inserimento comunicata dalla struttura, che non potrà essere successiva a 15 giorni di calendario, dalla data di accettazione del posto, per quanto riguarda **il servizio di nido d'infanzia**, oppure dalla data di avvio al servizio comunicata dalla struttura assegnata all'ufficio ammissioni per il servizio di **scuola dell'infanzia**, indipendentemente dall'inizio della frequenza effettiva: la richiesta di assegnazione di una tariffa inferiore alla massima, corredata da un'attestazione Isee in corso di validità, dovrà pervenire **entro 20 giorni** dalle suddette date, scaduti i quali verrà confermata la tariffa massima.

Alle famiglie che, a fronte dei richiami da parte del personale educativo/insegnante o del coordinatore della struttura, ritardino in maniera reiterata il ritiro del minore dai nidi o scuole dell'infanzia **comunali e della Fondazione "Cresci@mo"**, al termine dell'orario pomeridiano, sarà applicata, da parte dell'Ufficio Entrate 0-6 anni, una sanzione a titolo di rimborso spese di **€ 25,00** per ogni infrazione, su espressa segnalazione dell'insegnante/educatore di riferimento della ditta che gestisce il servizio di prolungamento orario. La sanzione sarà comminata a partire dal verificarsi del 3° episodio di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Tutte le tariffe mensili assegnate vengono arrotondate ai 0,50 centesimi di € più vicini per difetto o per eccesso.

Ai bambini iscritti nei servizi affidati in gestione alla Fondazione Cresci@mo, oltre a quanto stabilito nel presente atto, si applicano il Regolamento per il pagamento delle tariffe predisposto dalla Fondazione stessa.

3) PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA TARIFFA DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA

Ciascun nucleo familiare nuovo ammesso ai servizi 0-6 anni che intenda richiedere una tariffa inferiore a quella massima deve presentare, entro il termine stabilito dal servizio "Sistema educativo-scolastico" del Settore Educazione e Istruzione, una richiesta di assegnazione della tariffa, così come indicato all'articolo 1.

A coloro che non presenteranno tale richiesta entro il termine stabilito o che presenteranno attestazioni Isee con palesi difformità anagrafiche verrà automaticamente assegnata la tariffa massima prevista per il servizio frequentato dal minore, previo rigetto dell'attestazione medesima; a coloro, invece, che presenteranno attestazioni Isee incomplete o con palesi omissioni, diverse da quelle anagrafiche, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

La presentazione della documentazione oltre il termine ordinario, anche in corso d'anno entro il 31/05/26, dà comunque facoltà all'utente di ottenere la collocazione nella tariffa di spettanza e, a sua discrezione, potrà scegliere:

1) La decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dal mese di inserimento (se ammesso successivamente) dietro pagamento di:

- a) una somma a titolo di rimborso spese amministrative per la ricollocazione nella tariffa corretta pari a € 30,00 per ritardi nella consegna della documentazione fino a 3 mesi e a € 50,00 per ritardi maggiori;
- b) una somma a titolo di penale pari al 10% dell'importo della nuova tariffa, fino ad un massimo di € 25,00 mensili, per i mesi arretrati.

2) La decorrenza dal mese di presentazione dell'attestazione ISEE in corso di validità, così come definita all'articolo 1 (con esclusione del mese di settembre, per il quale tutte le attestazioni presentate dopo il termine indicato dall'ufficio per la raccolta delle attestazioni avranno decorrenza ottobre).

L'opzione "1" si potrà scegliere, tuttavia, nel caso in cui non sia presente nella banca dati Isee dell'INPS un'attestazione Isee, riferita al nucleo, valida nel periodo ordinario di presentazione dell'attestazione o nel mese di inserimento. In caso, invece, di presenza nella banca dati Inps di un'attestazione valida nel suddetto periodo e scaduta, l'attestazione presentata verrà accolta e applicata solo nel caso in cui il nuovo valore Isee, per il servizio di scuola di infanzia, si collochi nella medesima fascia prevista per quello scaduto; per il servizio nidi, invece, qualora il nuovo valore non abbia subito una variazione sostanziale, così come definita al successivo art. 9, rispetto al valore Isee scaduto.

Per l'applicazione dello sconto per famiglie numerose di cui al punto 2.D, se applicato in presenza di una 1° assegnazione della tariffa/revisione, la decorrenza seguirà le logiche sopra descritte; in caso, invece, di sola richiesta di rinnovo, senza variazione della tariffa, avrà decorrenza da inizio anno scolastico, se presentata nei termini ordinari o, scaduti detti termini, dal mese di presentazione della richiesta corredata di un'attestazione corretta e in corso di validità.

La prima assegnazione di fascia o tariffa personalizzata per i nuovi ammessi resta valida anche per gli anni scolastici successivi fino al termine del servizio al quale si è stati ammessi o, comunque, fino a quando non venga modificata a seguito della presentazione di una nuova attestazione o sia rilevata d'ufficio una mutata condizione economica e patrimoniale, a seguito dei controlli di cui all'articolo 9, ovvero fino a quando non intervenga una modifica delle rette con apposita Deliberazione di Giunta.

L'attestazione ISEE presentata dall'utente ai fini della prima assegnazione di fascia o tariffa personalizzata deve essere in corso di validità e, per gli ammessi in corso d'anno, l'attestazione deve essere valida alla data di assegnazione del posto: sulla base di tale situazione l'Ufficio entrate servizi 0-6 anni procederà all'assegnazione della tariffa mensile di spettanza.

I controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni verranno effettuati secondo quanto prevede l'art.11 del D.P.C.M. 159/2013. In caso di accertate gravi irregolarità, si procederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000.

Si applica, comunque, sempre la sanzione amministrativa della perdita del beneficio consistente nella riduzione della tariffa eventualmente concessa e le altre penalità disciplinate nel presente atto.

4) REVISIONE DELLE TARIFFE DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA

L'obbligo di presentare un'istanza di revisione della tariffa, entro i termini previsti dal servizio "Sistema educativo-scolastico", è previsto anche agli iscritti ai servizi 0-6 anni con diritto a proseguire la frequenza nell'anno scolastico 2025/26, che abbiano registrato una variazione sostanziale della propria attestazione Isee, quantificabile come una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del valore Isee attualmente utilizzato per la determinazione della tariffa.

In questo caso l'utente è tenuto a presentare tempestivamente, e comunque entro il termine stabilito dal servizio "Sistema educativo-scolastico", una nuova attestazione Isee in corso di validità ai fini della revisione della tariffa attualmente corrisposta.

Una volta terminato il periodo sopracitato sarà possibile, in via del tutto eccezionale, presentare comunque l'attestazione Isee (entro il 31/05/26) e, nel caso si sia registrata una variazione sostanziale come sopra indicata in meno rispetto al valore utilizzato, la nuova tariffa avrà come decorrenza il mese di presentazione; qualora, invece, si sia registrata una variazione sostanziale in più rispetto al valore utilizzato, la decorrenza della nuova tariffa sarà da inizio anno scolastico, con recupero della quota di retta evasa e l'applicazione di una penale di 30,00 € per spese di ricalcolo, come previsto dal successivo art. 9. Rimane confermato quanto previsto dall'art. 1 in termini di decorrenza dell'Isee.

Se **nel corso dell'anno scolastico** dovesse intervenire una variazione nella composizione del nucleo familiare (es. nascita di un altro/a bambino/a) o il riconoscimento di una disabilità o di una non autosufficienza di un componente del nucleo familiare, che comporti una **variazione del valore Isee superiore al 10% del valore attualmente utilizzato per la definizione della tariffa corrisposta**, l'utente è tenuto a presentare tempestivamente un'istanza di revisione della tariffa per l'assegnazione di una nuova tariffa, con decorrenza dal mese di presentazione.

In caso, invece, di mutamento sostanziale della condizione economica del nucleo familiare, che comporti una **variazione in aumento o in diminuzione del valore Isee superiore al 10% del valore attualmente utilizzato per la definizione della tariffa corrisposta (escluso il valore Isee corrente)**, l'utente è tenuto a presentare un'istanza di revisione della tariffa, nei termini indicati dall'ufficio per l'anno scolastico successivo (compreso il caso di presentazione di una nuova attestazione Isee per scadenza di validità della precedente).

Utenti in condizioni di particolare disagio economico, dietro presentazione di apposita relazione da parte dei competenti Servizi sociali, potranno richiedere - in via straordinaria - la revisione della tariffa assegnata dall'ufficio "Entrate 0-6 anni" anche in corso d'anno.

5) TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli utenti delle scuole primarie, secondarie di 1° grado e

di alcune scuole d'infanzia, residenti nel Comune di Modena, per i quali l'amministrazione comunale di anno in anno, in base alle effettive esigenze degli utenti, definisce le linee di trasporto da attivare.

Le tariffe per il servizio variano a seconda del tipo di servizio richiesto (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno a/da scuola) e del tipo di pagamento prescelto (annuale o trimestrale):

MODALITA' DI PAGAMENTO	UTILIZZO ANDATA/RITORNO	UTILIZZO SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
TRIMESTRALE	100,00 €	50,00 €
ANNUALE	270,00 €	135,00 €

Nella modalità di pagamento trimestrale, i periodi di bollettazione sono suddivisi in: settembre/dicembre – gennaio/marzo – aprile/giugno.

La modalità di pagamento scelta in sede di domanda, non è modificabile successivamente al 1 ottobre.

Nel caso, invece, di cambio di utilizzo (passaggio da andata/ritorno a solo andata o ritorno e viceversa) in corso d'anno si applicheranno i seguenti criteri:

- il passaggio da andata/ritorno a solo andata o ritorno sarà possibile solo a partire dal trimestre successivo. In caso di pagamento annuale la modalità di pagamento sarà trasformata in trimestrale, con addebito della tariffa a/r fino al termine del trimestre in cui viene presentata la domanda di cambio di utilizzo; eventuali pagamenti in eccesso saranno congruati sulle richieste di pagamento successive o rimborsati;
- il passaggio da sola andata o ritorno ad andata/ritorno sarà possibile in ogni momento, ma la tariffa andata/ritorno sarà applicata dall'inizio del trimestre in cui viene presentata la domanda di cambio di utilizzo.

Le domande di iscrizione al servizio devono essere presentate ogni anno nei modi e nei tempi indicati dal servizio "Sistema educativo-scolastico": le domande presentate nei termini garantiranno l'avvio al servizio dall'inizio dell'anno scolastico, nei limiti delle capienze dei mezzi assegnati ad ogni linea; per le domande presentate fuori termine l'avvio al servizio avrà decorrenza dal 1 ottobre. In caso di superamento dei posti disponibili previsti per ogni linea e qualora non siano individuate da parte dell'amministrazione comunale soluzioni alternative per soddisfare tutte le domande pervenute, i criteri per l'assegnazione del servizio saranno definiti nell'apposito bando, con priorità alle domande per il servizio di andata e ritorno.

Le domande di iscrizione possono essere presentate anche nel corso dell'anno scolastico, ma il servizio potrebbe non essere garantito qualora la capienza degli automezzi non lo consenta.

I nuclei familiari residenti nel Comune di Modena in situazione di disagio economico (sono considerati tali quelli con un indicatore Isee in corso di validità, così come previsto ai sensi dell'art. 1 del presente atto, inferiore a € 4.700,01), possono fare richiesta di applicazione di una tariffa agevolata pari al 50% della tariffa annua per tipologia e modalità di pagamento richiesto.

Detta richiesta dovrà essere presentata per iscritto all'ufficio "Trasporti scolastici" e decorrerà dalla data di presentazione della stessa, se la domanda viene presentata entro il termine stabilito annualmente dal servizio "Sistema educativo-scolastico", o dal trimestre (periodo) successivo alla data di presentazione, se questa viene presentata in corso d'anno, così come disciplinato dall'art. 1.

Per le riduzioni e gli esoneri legati a casi particolari si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del presente atto. Gli studenti disabili, certificati ai sensi della L.104/92, hanno diritto alla gratuita del trasporto scolastico, così come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n.352/2022, estendendolo anche a quegli alunni che utilizzano il trasporto ordinario.

Nei periodi di servizio richiesti la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di inizio, dalla rinuncia allo stesso in corso di periodo o dalla effettiva fruizione del servizio.

L'eventuale rinuncia al servizio in corso d'anno deve essere presentata per iscritto all'Ufficio Trasporti Scolastici **entro il 31 dicembre 2025**, per evitare il pagamento del secondo e del terzo trimestre, o **entro il 31 marzo 2026** per evitare il pagamento del terzo trimestre. Le rinunce pervenute **dopo il 31.03.25** non consentiranno l'annullamento di nessun bollettino di pagamento

Scaduto i suddetti termini si procederà con l'addebito dell'intera tariffa assegnata per il trimestre seguente, anche nel caso in cui il servizio non sia utilizzato.

Le rinunce per l'intero servizio presentate entro il 30 settembre permettono di rinunciare senza alcun addebito; dopo il suddetto termine la rinuncia segue le regole di cui sopra.

La mancata comunicazione scritta di rinuncia comporterà l'obbligo di pagamento della retta anche nel caso in cui il servizio non venga utilizzato.

In caso di rinuncia, l'utente che ha optato per il pagamento annuale ha diritto:

- ad un rimborso pari a € 60,00 per ogni trimestre residuo di andata e ritorno;
- ad un rimborso pari a € 30,00 per ogni trimestre residuo di solo andata o di solo ritorno.

Detto rimborso verrà, in prima istanza, stornato dal bollettino emesso e non ancora saldato del servizio trasporto o di altro servizio erogato dal Settore Educazione e Istruzione di cui il minore utente sia fruitore; qualora non sia possibile procedere allo storno e il bollettino risulti già pagato, si procederà ad effettuare un rimborso all'intestatario del bollettino medesimo tramite mandato di pagamento.

Per gli alunni delle scuole primarie è obbligatorio che sia presente alla fermata di ritorno dello scuolabus un genitore o suo delegato: non è possibile fare scendere dallo scuolabus i suddetti alunni senza la presenza di un adulto.

Il genitore che ha dichiarato la propria disponibilità a recuperare alla fermata dello scuolabus il proprio figlio e risultasse assente al momento del passaggio del trasporto scolastico, obbligando la ditta incaricata al trasporto a mantenere il bambino sul bus e a consegnarlo al personale preposto presso la scuola indicata, deve ritirare il proprio figlio entro le ore 18.00 (14.30 per i bambini delle scuole secondarie di 1° grado) ed è tenuto a rimborsare al Comune di Modena la somma forfettaria di 25,00 € quale compartecipazione ai costi del personale di custodia, tramite avviso pagoPa inviato dall'ufficio trasporti al proprio domicilio.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere dal servizio, a seguito di segnalazione da parte degli autisti o del personale preposto alla vigilanza, gli utenti che arrechino disturbo agli altri utenti o al personale in servizio, fino alla dimissione dal servizio qualora detti comportamenti persistano, nonostante le contestazioni segnalate agli interessati da parte dell'ufficio trasporti.

I pagamenti del servizio di trasporto scolastico dovranno essere effettuati utilizzando l'avviso di pagamento pagoPa inviati all'indirizzo indicato in fase di domanda.

Al servizio di trasporto scolastico viene applicato quanto previsto dall'art. 5 "Controlli".

6) TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E NEL CORSO "SET" DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO "PAOLI"

Il servizio di ristorazione scolastica viene assicurato nelle scuole primarie statali del territorio cittadino e nel corso "SET" della scuola secondaria di 1° grado "Paoli".

Per usufruire del servizio di ristorazione scolastica, è necessario aver effettuato precedentemente iscrizione formale sul portale del Settore Educazione e Istruzione nei periodi indicati dall'ufficio. Al fine di contrastare l'utilizzo indebito del servizio ristorazione, all'utente che utilizza il servizio senza la preventiva iscrizione, individuato a seguito di appositi controlli, sarà applicata una sanzione pari a 50,00 € oltre all'addebito di un numero di pasti:

a) pari a quelli effettivamente consumati, se è il controllo prevedeva l'utilizzo di registri mensili per la rilevazione quotidiana dei pasti;

b) oppure calcolati in via presuntiva, considerando un numero di pasti pari alla metà dei giorni di effettuazione del servizio dall'avvio del servizio di ristorazione alla data del controllo, in caso di controllo con l'utilizzo di registri soltanto nominativi.

Se, in caso di controlli successivi nel medesimo anno scolastico, l'utente avrà continuato a utilizzare il servizio senza aver effettuato l'iscrizione, la penale applicata sarà aumentata in ogni caso a 100,00 € e i pasti calcolati in via presuntiva saranno pari al 75% dei giorni effettuazione del servizio tra l'ultimo controllo effettuato e quello in atto in caso di utilizzo di registri soltanto nominativi, oppure pari a quelli effettivamente consumanti in caso di registri con rilevazione quotidiana dei pasti. Rimane fermo il calcolo previsto al caso a).

Nel caso in cui, invece, dai controlli effettuati emergesse che per l'alunno regolarmente iscritto si sia proceduto ad effettuare la disdetta del pasto e poi si sia utilizzato ugualmente il servizio nel medesimo giorno, il pasto sarà addebitato con un costo pari a 10,00 €

Il costo del singolo pasto nelle scuole primarie è articolato in fasce, sulla base del valore Isee del nucleo familiare dell'utente, come di seguito specificato:

	Valore Isee	Tariffa pasto
Fascia ridotta	Fino a € 4.700,00	2,00 €
1° fascia	Da € 4.700,01 a € 9.500,00	5,00 €
2° fascia	Da € 9.500,01 a € 18.000,00	5,50 €
3° fascia	Da € 18.000,01 a € 26.000,00	5,80 €
4° fascia	Oltre i 26.000,00 €	6,00 €

Alle suddette tariffe, ad esclusione della fascia ridotta, verrà applicato uno sconto percentuale a partire dal 2° figlio/a utente del servizio di ristorazione scolastica, secondo le seguenti percentuali:

2° figlio/a utente del servizio di ristorazione scolastica: sconto 10%;

3° figlio/a utente del servizio di ristorazione scolastica: sconto 25%;

4° figlio/a (e successivi) utente del servizio di ristorazione scolastica: sconto 40%.

La suddetta scontistica si applicherà in aggiunta a quanto previsto all'articolo 2.D per le famiglie numerose.

La tariffa del singolo pasto è pari a € 6,50 nelle classi aderenti al progetto formativo "Scuola e territorio", attivato per il periodo ottobre – marzo presso la scuola secondaria di 1° grado "Paoli".

La tariffa del singolo pasto è pari a € 6,50 per i familiari autorizzati per singole iniziative didattiche, tariffa valida anche negli altri servizi educativi nei quali il servizio di ristorazione è gestito dal Comune di Modena, e per il personale delle scuole primarie statali che richiede il servizio con oneri a proprio carico.

La tariffa del pasto è unitaria e saranno addebitati i pasti per i quali non sarà stata effettuata la disdetta tramite l'apposita app entro i termini indicati dal Settore, anche se non fruiti. Il pagamento avverrà o mediante l'invio di un avviso di pagamento pagoPa periodico all'indirizzo del genitore richiedente il servizio o tramite addebito diretto in conto (Sepa Direct Debit), da richiedere all'ufficio "Ristorazione scolastica".

I nuclei familiari residenti nel Comune di Modena possono fare richiesta di applicazione delle fasce tariffarie suindicate (ad esclusione dei frequentanti il progetto "Scuola e territorio" c/o la scuola "Paoli") presentando apposita richiesta online all'ufficio "Ristorazione scolastica e prescuola" e l'assegnazione della tariffa decorrerà dal mese di settembre se presentata entro il termine stabilito annualmente dall'Ufficio, mentre decorrerà dal mese di presentazione della richiesta se inviata successivamente al suddetto termine, ma entro il 31.05.26, così come disciplinato dall'art. 1.

Per le riduzioni e gli esoneri legati a casi particolari si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del presente atto.

Al fine di ottenere l'esonero o la riduzione dal pagamento del servizio per gli anni successivi, occorre che la richiesta sia rinnovata ogni anno entro la data stabilita dall'ufficio servizio "Sistema educativo-scolastico".

Esoneri retroattivi possono essere concessi solo in via del tutto eccezionale ad utenti in carico ai Servizi sociali

Al servizio di ristorazione scolastica viene applicato quanto previsto dall'art. 9.

7) PRE-SCUOLA

Nei plessi di scuola primaria viene organizzato un servizio di pre-scuola.

Le domande dovranno essere presentate nei modi e nei tempi indicati dal servizio "Sistema educativo-scolastico". La domanda va presentata ogni anno seguendo le indicazioni dell'apposito bando d'ammissione.

Le domande di iscrizione possono essere presentate anche in corso d'anno.

Condizione necessaria affinché la domanda sia accettata e si possa utilizzare il servizio, è che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei servizi scolastici erogati dal Settore Educazione e Istruzione (rette scolastiche, ristorazione, trasporti, ecc). In caso contrario, ovvero in caso di insolvenze accertate anche in corso d'anno dall'ufficio preposto, l'utente potrà essere sospeso dal servizio, fino alla dimissione dallo stesso nel caso permanga la situazione debitoria.

Ai fini dell'applicazione della tariffa di frequenza si considera l'anno scolastico composto da 8 mesi; la retta non è dovuta per i mesi di settembre e giugno, mentre la retta del servizio varierà a seconda della modalità richiesta come segue:

- per iscrizioni fino a dicembre 2025: la tariffa per l'intero anno scolastico è pari a 150,00 €
- per iscrizioni successive al 31 dicembre e fino al 28 febbraio 2026 dell'anno seguente, la tariffa per l'intero anno scolastico è pari a 130,00 €;
- per iscrizioni dal 1 marzo 2026 e fino al 10 maggio, la tariffa per l'intero anno scolastico è pari a 110,00 €;

E' previsto un rimborso, in caso di rinuncia in corso d'anno, pari a 10,00 € per ogni mese mancante alla fine dell'anno scolastico (giugno escluso).

Il pagamento avverrà mediante avviso pagoPa, inviato dall'ufficio "Ristorazione scolastica e prescuola", o addebito diretto in conto corrente.

Sono esclusi dal pagamento del servizio i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto scolastico in anticipo rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, in quanto iscritti al servizio di trasporto scolastico del Comune di Modena e, pertanto, iscritti d'ufficio (senza oneri) anche al servizio di prescuola.

Nei periodi di servizio richiesti la retta va comunque pagata, indipendentemente dal giorno di inizio o dalla effettiva fruizione del servizio. Nel corso dell'anno per l'utente sarà possibile rinunciare e/o richiedere nuovamente il servizio per una sola volta.

L'eventuale rinuncia al servizio in corso d'anno deve essere presentata per iscritto presso il Settore Educazione e Istruzione entro il 25° giorno del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare, al fine di ottenere il rimborso del pagamento dal mese successivo alla rinuncia. Rinunce pervenute dopo il 25° giorno comportano la perdita del rimborso del mese successivo alla rinuncia.

Le rinunce per l'intero servizio presentate entro il 30 settembre permettono di rinunciare senza alcun addebito; dopo il suddetto termine la rinuncia segue le regole di cui sopra.

In corso d'anno scolastico l'ufficio "Ristorazione scolastica e prescuola" procederà ad effettuare delle verifiche, attraverso il registro delle presenze, sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti: qualora rilevasse utenti che, pur non avendo presentato domanda, risultino utilizzare comunque il servizio procederà nei loro confronti all'iscrizione d'ufficio, addebitando una penale amministrativa pari a € 50,00, oltre all'assegnazione della prevista tariffa ordinaria dal 1° giorno di presenza rilevato dagli appositi registri, ai soli fini della bollettazione. Si potrà procedere alla successiva ammissione al servizio solo in assenza di lista di attesa, sulla base dei posti eventualmente disponibili.

8) RIDUZIONI ED ESONERI PER CASI PARTICOLARI

Qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare residente a Modena rientri, in base ai calcoli di cui ai punti precedenti, nella fascia di riduzione sarà disposta a suo favore, dietro richiesta, l'applicazione di una **retta ridotta** come specificata nei punti precedenti.

Il limite del valore ISEE della fascia di riduzione sopraindicato per i servizi 3-6 anni si applica, salvo quanto diversamente specificato, a tutti gli altri servizi erogati dal Settore Educazione e Istruzione (Ristorazione scolastica, Trasporti scolastici, Servizi integrativi della fascia 0-6 anni).

L'esonero totale dal pagamento potrà essere riconosciuto esclusivamente a favore dei minori residenti nel Comune di Modena e in affido/tutela etero familiare o ospiti di comunità alloggio per minori.

Per i minori non residenti in situazione di affido preadottivo a nuclei familiari residenti nel Comune di Modena sarà applicata la tariffa da Isee del nucleo familiare affidatario

Per i minori residenti in attesa di definire il percorso di preadozione, oppure per i minori non residenti in situazione di affido temporaneo o ospite di comunità alloggio, se in condizione di particolare disagio socioeconomico segnalato da apposita relazione dei Servizi sociali, si applicherà una tariffa non inferiore alla tariffa ridotta per il servizio frequentato: diversamente verrà applicato quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M n° 159/2013.

Ai minori residenti e in affido/tutela al Servizio sociale e collocati presso la famiglia d'origine o in tutela presso familiari sarà concessa, di norma, una riduzione della retta che li collochi in una tariffa comunque non inferiore a quella minima prevista. Per gli altri servizi verrà invece applicata una riduzione non superiore al 50% (67% per la ristorazione scolastica).

In casi del tutto eccezionali, e qualora ricorrano condizioni di particolare disagio economico/sociale, la misura dell'**esonero totale** potrà essere disposta anche a favore di appartenenti a nuclei familiari segnalati da apposita relazione dei competenti Servizi sociali.

Le medesime casistiche si applicano anche per il servizio di ristorazione e di trasporto scolastico.

Il Dirigente del servizio "Sistema educativo-scolastico" si riserva, tuttavia la possibilità, anche in corso d'anno, di assegnare le misure dell'esonero parziale o totale dalla tariffa in caso di documentate difficoltà socioeconomiche del nucleo familiare che abbia fatto richiesta di un servizio a domanda individuale o in caso di documentate circostanze oggettive che non abbiano permesso l'effettiva frequenza dei servizi.

Gli esoneri totali o parziali (assegnazione della tariffa ridotta per i servizi ove è prevista) decorrono dalla data di ammissione al servizio, se la domanda viene presentata entro il termine stabilito annualmente dal servizio "Sistema educativo-scolastico" o dalla data di presentazione della domanda, se questa viene presentata oltre tale data.

Il beneficio è ammesso per l'intera durata dell'anno scolastico o per parte di esso e può essere revocato qualora mutino le condizioni che hanno legittimato il provvedimento.

Le domande di esonero per l'anno scolastico in corso potranno essere presentate fino al **25 marzo** o, qualora festivo o di chiusura al pubblico, fino al giorno di apertura al pubblico immediatamente successivo; domande successive a tale data non verranno prese in considerazione, salvo per casi eccezionali segnalati dai competenti Servizi sociali.

Al fine di ottenere l'esonero o la riduzione dal pagamento delle rette per gli anni successivi, occorre che la richiesta sia rinnovata ogni anno entro la data stabilita dal servizio "Sistema educativo-scolastico".

Esoneri **retroattivi** possono essere concessi solo in via del tutto eccezionale ad utenti in carico ai Servizi sociali.

Gli utenti esonerati sono comunque tenuti al pagamento delle sovrarette stabilite annualmente nelle scuole e nei nidi d'infanzia comunali e della quota minima di € 10,00 per le scuole dell'infanzia statali, i cui introiti sono destinati al finanziamento delle attività collaterali alla didattica approvata dal consiglio della scuola.

Non sono previste esenzioni o riduzioni dal pagamento della tariffa per i servizi di:

- prolungamento orario nei nidi e scuole d'infanzia, ove lo stesso è istituito;
- pre-scuola delle scuole primarie;

In caso l'utente si ritenga insoddisfatto della risposta negativa alla sua richiesta di esonero o riduzione di retta, può ricorrere in opposizione al Dirigente Responsabile del servizio "Sistema educativo-scolastico", entro 45 giorni dalla data di invio della risposta da parte degli uffici competenti fornendo notizie, dati economici ed altri elementi utili a rappresentare la propria capacità contributiva e condizione economico/sociale.

In caso di presentazione di un'attestazione Isee "corrente", così come definita dall'art. 10, comma 5, del Decreto legislativo 147/2017 e successive modificazioni, che dia diritto ad una revisione della tariffa o all'applicazione della tariffa ridotta per il Servizio di ristorazione scolastica o di trasporto, la nuova tariffa decorrerà dal mese di presentazione della suddetta attestazione in corso di validità, per un periodo massimo di 6 mesi (o comunque non oltre 6 mesi dalla data di rilascio) in caso di Isee corrente emessa a seguito di variazione della situazione reddituale; oppure fino al 31/12 dell'anno di rilascio, in caso di Isee corrente emessa per variazione patrimoniale; se, tuttavia, durante detto periodo dovessero intervenire variazioni alla situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, è fatto obbligo aggiornare la propria Isee corrente e ripresentarla. Decorso tale periodo l'utente potrà ripresentare una nuova attestazione Isee "corrente" necessaria o per la conferma della tariffa agevolata già assegnata o per il calcolo di una nuova tariffa. Diversamente verrà riattribuita la tariffa ordinaria prevista in origine.

L'entità delle agevolazioni correlate alla **presentazione dell'Isee corrente** viene così determinata:

a) Nidi d'Infanzia comunali, convenzionati e Fondazione Cresci@Mo, scuole dell'infanzia comunali, Fondazione Cresci@Mo, convenzionate non FISM e statali:

Utilizzo del valore Isee corrente per la rideterminazione della tariffa;

In questo caso non si potrà, comunque, scendere al di sotto della tariffa ridotta.

b) Scuole d'infanzia convenzionate FISM: attribuzione del contributo di cui all'articolo 2.G nel caso di un valore Isee corrente inferiore a € 9.500,01.

Le agevolazioni di cui alla lettera b) non possono sommarsi ai contributi e alle altre agevolazioni riservate alle scuole Fism di cui al presente atto.

c) Ristorazione: utilizzo del valore Isee corrente per la rideterminazione della tariffa. In ogni caso non si potrà, comunque, scendere al di sotto della tariffa ridotta.

d) Trasporto scolastico: applicazione della tariffa agevolata nel caso di un valore Isee corrente inferiore a € 4.700,01.

In generale le agevolazioni di cui al presente atto non sono cumulabili con altri benefici particolari sulle tariffe e non si applicano a chi già gode del beneficio della tariffa ridotta.

Gli uffici preposti procederanno a effettuare verifiche, sia preventive che successive al riconoscimento del beneficio. In caso di false attestazioni, di omissioni nella documentazione probatoria e/o presentazione della domanda, si procederà alla revoca immediata del beneficio e al recupero di quanto indebitamente riconosciuto, oltre all'applicazione delle penalità così come previsto al precedente punto 9.

9) CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli dopo la presentazione dell'attestazione Isee:

1) in ogni momento, sia durante il periodo di frequenza del servizio che dopo la conclusione dello stesso, sulle informazioni autodichiarate nella D.s.u. ai fini del calcolo del valore Isee, richiedendo agli utenti la documentazione necessaria o avvalendosi delle informazioni sui dati relativi alla condizione economica dei singoli detenute da altri enti depositari, così come previsto dall'articolo 11 del D.P.C.M n° 159/2013;

2) anche negli anni successivi alla prima consegna di attestazione Isee per l'assegnazione di una tariffa inferiore alla massima o ridotta, verificando presso la banca dati Isee dell'Inps e/o dell'Anagrafe Tributaria eventuali variazioni sostanziali dell'indicatore medesimo o dei redditi, tali da determinare un aumento della tariffa assegnata così come definiti all'art. 4 per i servizi di nido e infanzia, o l'applicazione della tariffa intera per gli altri servizi, e non comunicate nei modi e nei tempi indicati dagli uffici preposti. L'ufficio potrà richiedere idonea documentazione probatoria anche direttamente all'utente dei servizi, relativamente alla propria condizione economica e a quella degli altri componenti il nucleo familiare.

Nel caso 1), qualora dalle verifiche e dai riscontri effettuati venga accertata e documentata una difformità fra la situazione economica e/o familiare dichiarata e quella effettiva, tale da determinare l'applicazione di una retta più elevata rispetto a quella assegnata, o del costo corrispondente alla tariffa intera per i servizi di ristorazione e trasporti scolastici, l'utente sarà tenuto a pagare al Comune il totale della quota di retta/servizio evasa oltre ad una sanzione. La sanzione è definita in una quota pari a 3 volte il valore della differenza tra la tariffa inizialmente assegnata e quella effettivamente dovuta (o il valore della differenza fra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto per il servizio di ristorazione scolastica e trasporto) per il periodo compreso tra l'inizio anno scolastico (o il mese di ammissione, qualora successivo) e l'effettuazione del controllo, per un massimo di 3 mesi: in ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore a € 500,00 e superiore a € 5.000,00 così come previsto dall'articolo 38 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.

Nel caso 2), invece, qualora dalle verifiche effettuate emerga la presenza di un valore Isee superiore rispetto a quello utilizzato per il calcolo della tariffa assegnata e non comunicato nei modi e nei tempi indicati dagli uffici preposti, l'utente sarà tenuto a pagare al Comune una somma corrispondente al totale della quota di retta/servizio evasa maggiorata di una penale pari al 300% della differenza tra la retta precedentemente calcolata e la nuova retta di assegnazione, per quanto riguarda il servizio di scuola d'infanzia e del 150 % per quanto riguarda il servizio nido. In entrambe i casi la penale non potrà superare la cifra di € 500,00.

La decorrenza della retta/tariffa ricalcolata d'ufficio, inoltre, è stabilita dall'inizio dell'anno scolastico o dal mese di ammissione, qualora successivo

Qualora, invece, dalla verifica della documentazione presentata derivi una nuova tariffa inferiore a quella applicata, questa decorrerà dal mese di conclusione della procedura di controllo.

La parziale e/o mancata consegna della documentazione richiesta dagli uffici competenti nei termini indicati nella comunicazione di avvio del controllo, così come la presenza di gravi omissioni tra quanto dichiarato e quanto rilevato d'ufficio tali per cui diventi impossibile verificare il valore Isee consegnato, comporta l'assegnazione della tariffa massima prevista per il servizio frequentato dal minore, sempre con decorrenza da inizio anno scolastico o dal mese di ammissione, qualora successivo, oltre all'applicazione della sanzione di cui al numero 1).

Fermo restando l'applicazione delle penalità previste per la mancata presentazione della nuova attestazione ISEE quando dovuta, il ritardo nella consegna della documentazione richiesta dall'ufficio in sede di controllo comporta l'addebito di una somma forfetaria pari a € 100,00 per spese amministrative, anche nel caso non determini un mutamento della tariffa.

Qualora la difformità venga rilevata a seguito di segnalazione tardiva da parte dell'utente, ma prima che gli sia stato segnalato l'avvio di una procedura di controllo, lo stesso è tenuto solo al pagamento delle maggiori rette dovute e di una penale di € 30,00.

In caso di omissioni o di false dichiarazioni, inoltre, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui di cui alla Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, oltre alla segnalazione all'Inps delle dichiarazioni mendaci.

I dati raccolti dai controlli di cui al presente articolo possono, inoltre, essere comunicati all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza ai fini della relativa attività di accertamento.

10) OBBLIGHI PER GLI UTENTI

L'obbligo di corrispondere la tariffa per nidi e scuole d'infanzia ha inizio dal giorno comunicato dal Settore Educazione e Istruzione in cui l'utente ha diritto a iniziare la frequenza del servizio, indipendentemente dall'inizio della frequenza effettiva.

Per il trasporto scolastico l'utente è tenuto al pagamento della tariffa per il periodo di iscrizione scelto (annuale o trimestrale).

Il pagamento delle tariffe dei servizi, siano esse mensili o con altra periodicità, va effettuato entro i termini fissati negli avvisi inviati periodicamente alle famiglie dal Settore Educazione e Istruzione (mensili per i nidi d'infanzia, bimestrali per le scuole d'infanzia e la refezione, annuale per il pre-scuola o annuale/trimestrale per i trasporti).

Qualora si verifichi un insoluto, per gli utenti che hanno scelto come modalità di pagamento l'addebito diretto in conto corrente (SEPA), verranno addebitate agli stessi le relative spese eventuali, salvo che la causa dell'insoluto non sia da imputare a errori d'ufficio.

L'eventuale rinuncia ai servizi educativi 0-6 anni deve essere presentata per iscritto al Settore Educazione e Istruzione entro il 25° giorno del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento dal mese di rinuncia. Rinunce pervenute dopo il 25° giorno comportano il pagamento del 50% della retta assegnata per il mese successivo.

Rimane fermo, tuttavia, quanto previsto dal punto 2.C per le rinunce ai servizi comunali e della fondazione "Cresci@mo" per i mesi di aprile-maggio-giugno.

Tutte le tariffe mensili individuali vengono arrotondate ai 0,50 centesimi di € più vicini per difetto o per eccesso.

Al fine di semplificare la relazione tra i genitori e la PA ed in un'ottica di dematerializzazione e digitalizzazione orientate a ridurre l'impatto ambientale, gli avvisi di pagamento, a prescindere dalla modalità utilizzata (avviso PagoPa o addebito diretto in conto), saranno digitali per tutti i servizi.

La digitalizzazione degli avvisi si può effettuare in autonomia accedendo, con credenziali SPID/CIE/CNS alla propria area personale del portale del Cittadino, sul sito del Settore Educazione e Istruzione (www.comune.modena.it). Per i genitori che intendessero ancora avvalersi dell'avviso cartaceo con recapito per posta ordinaria sarà previsto un addebito per ogni singolo avviso di € 1,00. E' facoltà dell'utente scegliere la dematerializzazione dell'avviso PagoPa e/o dell'addebito in conto.

Gli utenti che non provvedono al pagamento delle tariffe relative ai servizi educativi e agli altri servizi previsti dal presente atto entro il termine indicato riceveranno un'ingiunzione di pagamento contenente l'invito a regolarizzare il pagamento di quanto dovuto.

L'importo delle tariffe non pagate entro le scadenze previste è maggiorato di una quota pari al saggio di interesse legale aumentato del 2% sull'importo evaso in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento a titolo di interessi, salvo che il ritardo non sia stato causato da errori od omissioni degli uffici comunali. La lettera di

sollecito è gravata, inoltre, di una quota forfettaria di € 13,00, fatti salvi adeguamenti futuri, a titolo di rimborso spese.

Qualora un utente moroso, a seguito di un'ingiunzione di pagamento, o iscrizione a ruolo, presenti con un ritardo superiore ad un anno rispetto ai termini ordinari fissati la documentazione economica attestante una situazione reddituale/patrimoniale che gli avrebbe consentito l'attribuzione di una tariffa inferiore a quella in base alla quale è stato determinato il debito a suo carico e dimostri che tale situazione era già presente nel periodo durante il quale è avvenuta la maturazione del debito stesso, il servizio "Sistema educativo-scolastico" potrà disporre l'applicazione della tariffa dovuta fin dall'inizio della frequenza.

Fermo restando l'obbligo del pagamento delle spese di procedura dovute di cui sopra, oltre a quelle eventualmente reclamate da altri soggetti, l'utente dovrà pagare una somma a titolo di penale pari al 10% del valore della differenza tra la somma inizialmente richiesta e quella effettivamente dovuta, con un massimo di € 400,00 in ragione d'anno scolastico.

Nel caso l'invito a regolarizzare il debito contenuto nell'ingiunzione di pagamento o iscrizione a ruolo, o in altre comunicazioni inviate dagli uffici del servizio "Sistema educativo-scolastico" fosse disatteso, il servizio medesimo potrà procedere per i servizi ad ammissione tramite il centro unico comunale di iscrizione (nidi e scuole d'infanzia), trasporti scolastici e pre-scuola, alla sospensione dal servizio con dimissione d'ufficio dell'utente, eventualmente non consentendo l'ammissione o il riavvio della frequenza dopo un periodo di chiusura o all'inizio dell'anno scolastico successivo.

La presenza di debiti pregressi non regolarizzati sui servizi educativi potrà comportare la sospensione o la mancata ammissione ad ulteriori servizi a gestione comunale/convenzionata sia per l'utente interessato che per fratelli/sorelle del bambino cui il debito della famiglia faccia riferimento, come pure il mancato riconoscimento di agevolazioni particolari (voucher centri estivi, ecc) e straordinarie legate a sospensioni ripetute o prolungate dei servizi o l'erogazione di contributi, compresi quelli finanziati da risorse provenienti da altri enti.

Nei confronti degli utenti inadempienti all'obbligo del pagamento verrà, inoltre, dato corso alla procedura di riscossione coattiva, con costi a carico del debitore, ai sensi del D.P.R. 602 del 29/9/1973 modificato dal D.Lgs. n. 46 del 26/2/1999 e successive modificazioni, che comporta l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale da pagarsi in un'unica soluzione con spese a carico del debitore.

L'utente che, avendo usufruito di un servizio, abbia smarrito un bollettino per l'esecuzione del relativo pagamento o entro il giorno 30 del secondo mese successivo al periodo di riferimento non lo abbia ricevuto, deve farsi parte diligente richiedendo un duplicato all'ufficio di riferimento del servizio

Le sanzioni relative al pagamento delle rette dei servizi, in caso del tutto eccezionali, possono venire disapplicate nel caso di utenti esonerati qualora la famiglia dimostri di non avere potuto presentare per tempo le domande necessarie, ovvero tale segnalazione avvenga a cura dei Servizi sociali.

11) DISAGI DELL'UTENTE E RISARCIMENTO

In relazione agli standard di qualità codificati nella "Carta dei servizi" per i nidi e le scuole d'infanzia comunali, gli utenti interessati hanno diritto all'ottenimento del risarcimento nella seguente forma:

- a) rimborso di una quota pari al 5% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata di chiusura del servizio in corso d'anno scolastico – a causa di scioperi o altre cause imputabili al Comune - che superi i 3 giorni, qualora il totale dei giorni di apertura sia comunque uguale o superiore a 185;
- b) rimborso di una quota pari al 10% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata di chiusura del servizio in corso d'anno scolastico - a causa di scioperi o altre cause imputabili al Comune - che superi i 3 giorni, qualora il totale dei giorni di apertura sia inferiore al minimo garantito di 185;
- c) rimborso di una quota pari al 2,5% della retta dell'ultimo mese di frequenza per ogni giornata oltre le prime 5 in corso d'anno scolastico in cui la prestazione oraria risulti inferiore al minimo giornaliero previsto dalla relativa "Carta dei servizi".

Nei casi a) e b) per i bambini ammessi in corso dell'anno la durata minima di apertura del servizio viene conteggiata in proporzione al numero dei mesi mancanti alla fine dell'anno scolastico, escludendo quello di inserimento.

Per il servizio di ristorazione erogato nelle **scuole d'infanzia statali** si applica quanto previsto nei punti a) e b), con riferimento alle giornate di mancata erogazione del **servizio di ristorazione**.

12) RATEIZZAZIONE DI DEBITI PER LE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI

L'utente di servizi educativi che sia stato avvisato di debiti scaduti o destinatario di ingiunzione di pagamento in ragione di tariffe non corrisposte, senza che l'importo dovuto sia già stato iscritto a ruolo, e che si trovi in condizioni di temporanea impossibilità di procedere al pagamento degli arretrati o della morosità in un'unica soluzione, può richiedere per iscritto all'ufficio "Riscossioni" la rateizzazione delle somme dovute.

L'istanza potrà eventualmente essere corredata della documentazione probatoria delle precarie condizioni lavorative ed economiche dei componenti la famiglia, e integrata dalla relazione del competente servizio sociale territoriale, se presente.

Il Responsabile del servizio preposto, valutata la documentazione eventualmente presentata, potrà accogliere la richiesta concedendo una dilazione del pagamento in un'unica soluzione o una rateazione definendo, in linea di massima, come importo della rata mensile il valore nominale dei singoli bollettini inviati e non pagati, fino all'esaurimento degli stessi, ed aggiungendo alla prima rata gli importi di interessi e spese previsti dall'eventuale ingiunzione di pagamento.

In caso di valori nominali contenuti (al di sotto di € 100,00), si potrà procedere accorpando in una medesima rata più bollettini

Qualora l'utente non ottemperi al pagamento di anche solo una delle rate dovute, decadrà dal beneficio della rateizzazione e si procederà con il recupero del debito insoluto, maggiorato degli interessi e delle spese e secondo le modalità previste all'articolo 10.

In caso, invece, di debito iscritto a ruolo, l'utente potrà concordare direttamente con il soggetto concessionario o incaricato della riscossione coattiva eventuali rateizzazioni dell'importo.